



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di **Palena (CH)**;

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;



visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 75 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018*";

vista la deliberazione del 27 settembre 2019, n. 114/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020;

vista la deliberazione n. 14/2020/INPR, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020*";

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e s.m.i.;

esaminata la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 del Comune di PALENA (CH) - 1.389 abitanti - acquisita mediante il sistema applicativo Con.Te in data 7 novembre 2019, protocollo n. 3974;

vista l'ordinanza del 7 settembre 2020, n. 35/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI;

FATTO E DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha



la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'articolo 3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel Tuel l'articolo 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*". In base all'articolo 148-bis, comma 3, del Tuel, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*



bis) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti (Corte costituzionale n. 18/2019 e n. 228/2017). Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli articoli 81, 119 e 120 della Costituzione. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-*bis*, comma 3, del Tuel, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2018 del Comune di Palena, l'Organo di revisione, nell'apposita relazione, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità/anomalie gestionali, e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. La Sezione ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità. Il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sul risultato di amministrazione, sulla gestione di parte corrente, sulla gestione della liquidità, nonché sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria; l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia.

Si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell'Ente.

3. In via preliminare si osserva che in sede istruttoria si è ravvisata la necessità di chiedere al Comune di Palena delucidazioni in merito ai seguenti aspetti relativi al rendiconto



gestione 2018: cassa vincolata; fondo indennità di fine mandato del Sindaco; gestione dei residui (nota protocollo n. 3912 del 6 agosto 2020).

Con nota del 19 agosto 2020, acquisita, in pari data, al protocollo della Sezione n. 4076, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

4. Il Consiglio comunale di Palena ha approvato il rendiconto 2018, con deliberazione n. 9 dell'11 giugno 2019, in ritardo rispetto ai termini previsti. Trattasi di criticità già rilevata dalla Sezione con deliberazione n. 50/2010/PRSE del 9 aprile 2020, in sede di esame dei questionari ai rendiconti 2016 e 2017.

A riguardo si ribadisce che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; ritardi notevoli nell'approvazione costituiscono sintomo di difficoltà dell'Ente locale nell'applicazione corretta della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore.

5. Il Comune chiude l'annualità 2018 con un risultato di amministrazione positivo pari a euro 514.134,93.

Tabella 1 – Risultato di amministrazione

	Esercizio 2018
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	43.415,98
Riscossioni	4.278.568,07
Pagamenti	4.053.418,87
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	268.565,18
Residui attivi	3.428.847,10
Residui passivi	2.908.356,69
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.600,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	270.320,11
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	514.134,93
PARTE ACCANTONATA	406.223,82
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>390.413,96</i>
<i>Indennità di fine mandato</i>	<i>3.809,86</i>
<i>Fondo contenzioso</i>	<i>12.000,00</i>
PARTE VINCOLATA	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	19.787,17
PARTE DISPONIBILE	88.123,94

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

Al netto delle somme accantonate (euro 406.223,82) e destinate agli investimenti (euro 19.787,17) l'Ente consegue un saldo finale, comunque, positivo pari a euro 88.123,94 ("Parte disponibile").

Nello specifico, come risulta dalla tabella sopra riportata, a fine esercizio 2018, il Comune di Palena ha provveduto ad accantonare: euro 390.413,96 a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), euro 3.809,86 per il pagamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco, euro 12.000,00 a Fondo contenzioso.



In riferimento al FCDE l'Organo di revisione, nel questionario inviato alla Sezione, dichiara di averne *"verificato la regolarità del calcolo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento"*.

La Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

6. Anche la gestione di parte corrente registra, nell'annualità in esame, un risultato positivo, con un saldo pari ad euro 310.022,25, come risulta dal prospetto *"Verifica degli equilibri"*, trasmesso dall'Ente alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

7. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune, a fine esercizio 2018, presenta un fondo cassa pari ad euro 268.565,18 (cfr. tabella 1), con un aumento del 518,59% rispetto all'esercizio precedente (euro 43.415,98).

L'Ente, tuttavia, non riesce a ricostituire interamente la cassa vincolata, pari a fine 2018, ad euro 306.381,58. Tale importo, secondo quanto comunicato dal Comune, in risposta alla nota istruttoria della Sezione, *"afferisce al contributo di euro 375.000,00 pervenuto dalla Regione Abruzzo per l'adeguamento sismico dell'Istituto comprensivo di Palena"*.

In merito all'utilizzo di risorse vincolate per la copertura delle spese correnti, con mancato ripristino della relativa quota di cassa vincolata, si richiamano i principi, al riguardo, fissati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. di recente deliberazione Sez. reg. controllo Campania n. 59/2018/PAR), in forza dei quali *«ove la mancata ricostituzione di entrate non sia dipendente da fatti contingenti od occasionali, ma risulti dovuta ad una strutturale deficienza di cassa nel tempo, l'ente è comunque obbligato a recuperare le risorse vincolate stabilmente mancanti con idonee misure correttive, per garantire che allo stanziamento e all'impegno di nuova spesa (primaria, obbligatoria e, come si è detto, spesso costituzionalmente necessaria) sia assicurata copertura effettiva nonché sostenibilità finanziaria (attraverso la necessaria liquidità e l'equilibrio di cassa)»*.

Nell'esercizio in esame, analogamente agli esercizi precedenti, il Comune fa ricorso all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'articolo 222 del Tuel, interamente rimborsata a fine esercizio (giorni di utilizzo 87, importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31.12 euro 1.000,00).

Al riguardo, in risposta alla nota istruttoria della Sezione, l'Ente ha comunicato che *"nell'esercizio 2018 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per un breve lasso temporale, mentre nell'esercizio 2019 non ha attivato l'anticipazione di tesoreria"*.



La Sezione, come già evidenziato con deliberazione n. 50/2020/PRSE del 9 aprile 2020, in sede di esame dei rendiconti di gestione 2016 e 2017, prende atto delle misure intraprese dall'Ente per migliorare la gestione di cassa e per limitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria. Al riguardo, si ribadisce, che quest'ultima può essere utilizzata per far fronte a divergenze nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere temporaneo e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio, non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo.

La Sezione, pertanto, continuerà a monitorare le dinamiche dei flussi di cassa dell'Ente, al fine di verificarne il mantenimento degli equilibri e di controllare il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

8. Con riferimento alla gestione dei residui, si osserva che i residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 sono pari ad euro 3.428.847,10, di cui euro 1.410.089,35 relativi ad esercizi precedenti ed euro 2.018.757,75 relativi alla competenza 2018, con una percentuale di riscossione pari al 43,52% ed una percentuale di formazione pari al 40,08%. Lo *stock* dei residui passivi finali ammonta, invece, ad euro 2.908.356,69, di cui euro 654.237,53 relativi ad esercizi precedenti ed euro 2.245.119,16 relativi alla competenza 2018, con una percentuale di pagamento del 64,23% ed una percentuale formazione del 47,81%.

A fine esercizio 2018 si rilevano, pertanto, residui, sia attivi che passivi, di importi particolarmente significativi e in aumento rispetto all'esercizio precedente. Nello specifico, i residui attivi registrano un incremento, rispetto al 2017, del 18,32% (passando da euro 2.897.952,81 ad euro 3.428.847,10), i residui passivi del 17,33% (passando da euro 2.478.761,03 ad euro 2.908.356,69).

La Sezione già con deliberazione n. 50/2020/PRSE del 9 aprile 2020, in sede di esame dei rendiconti di gestione 2016 e 2017, aveva richiamato il Comune di Palena ad una corretta applicazione del principio della competenza finanziaria rafforzata. Come è noto, quest'ultimo ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni; ciò dovrebbe determinare un fisiologico contenimento degli stock dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate al termine dello stesso.

Alla luce di quanto rappresentato, la Sezione ha richiesto all'Amministrazione delucidazioni in merito alla natura dei residui conservati e alle motivazioni della loro permanenza in bilancio, con particolare riferimento ai residui passivi del titolo 1 *Spese correnti* (euro 699.882,50) e ai residui attivi del titolo 3 *Entrate extratributarie* (euro 566.839,61).

Con nota del 19 agosto 2020 l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie, precisando che i residui passivi del titolo 1 ed i residui attivi del titolo 3 "afferiscono prevalentemente alla gestione dell'impianto fotovoltaico. Tali residui risultano regolarmente estinti nell'anno 2019 a seguito delle compensazioni contrattualmente previste, successive alla



determinazione dei conguagli delle spese di gestione dell'impianto e dell'accertamento della definitiva produzione di energia".

In riferimento, invece, alla permanenza in bilancio di residui, sia attivi che passivi, relativi all'anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (titolo 7 delle entrate euro 843.012,75 e titolo 5 delle spese euro 843.012,75) il Comune ha precisato che tali residui sono stati cancellati nell'esercizio 2019.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Amministrazione e si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui prestando particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

9. Anche nell'esercizio 2018, così come nel biennio 2016-2017, si rileva il superamento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, di cui all'articolo 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014 (92 gg).

Al riguardo la Sezione richiama il Comune di Palena (CH) al puntuale rispetto della disciplina in tema di pagamenti, ricordando, come già evidenziato con deliberazione n. 50/2020/PRSE del 9 aprile 2020, che la sostanziale incapacità di valutare nel tempo i propri flussi finanziari può esporre l'Ente non solo alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori, ma anche alle specifiche sanzioni stabilite dall'ordinamento.

10. Per quanto concerne infine i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (*Testo unico delle società partecipate*), il Consiglio comunale di Palena, con deliberazioni n. 25 del 19 dicembre 2019, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. La suddetta deliberazione risulta regolarmente trasmessa alla Sezione regionale di controllo. Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni: ECO.LAN. S.p.a. (partecipazione 0,95693779 %, società attiva); Infrastrutture per i Servizi Idrici S.r.l. (partecipazione 1,20481927%, società in liquidazione); Società abruzzese per Servizio Idrico Integrato S.p.a. (partecipazione 1,20481927%, società attiva).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità ed irregolarità sopra evidenziate.

Per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere adeguate misure correttive volte: a una più efficiente gestione dei residui e della liquidità; al rispetto della normativa relativa alla tempestività dei pagamenti e all'approvazione nei termini dei rendiconti di gestione e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari



equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di PALENA (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020.

L'Estensore

Francesca Paola ANELLI


Il Presidente

Stefano SIRAGUSA


Depositata in Segreteria il **14 SET. 2020**

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Loella GIAMMARIA



